

PROSSIME SCADENZE	
<b>30 aprile 2011</b> Pagamento contributo annuale <b>SISTRI</b>	<b>31 maggio 2011 (prorogato)</b> <b>SISTRI: avvio definitivo</b> (Sistema comunque operativo dal 01 ottobre 2010)
<b>31 marzo 2011</b> Aggiornamento annuale DPS <b>privacy</b>	
Vedi anche: <a href="#">archivio approfondimenti e informative</a>	

## Ambiente

### Registro di carico e scarico rifiuti - **Novità**

Il DM 22 dicembre 2010, già oggetto di una nostra precedente informativa (si veda questo [link](#) per un approfondimento), ha modificato i soggetti tenuti alla compilazione del **registro di carico e scarico dei rifiuti**, anche se solo a partire dall'entrata in vigore effettiva del SISTRI (01 giugno 2011); l'obbligo di tenuta del registro rimarrà solamente per i produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 addetti che non avranno aderito a SISTRI su base volontaria, ed è stato introdotto, per la prima volta, per le aziende che effettuano il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi, sempre qualora le stesse non abbiano scelto di aderire al SISTRI su base volontaria (art. 190).

Vedi anche: [nuovo decreto rifiuti](#)

### Emilia Romagna – **Rimozione amianto e fotovoltaico**

La Regione Emilia Romagna ha emanato un bando per la concessione di contributi per interventi volti alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/resinosa presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive e terziarie e alla installazione sopra le coperture dei suddetti immobili di **impianti solari fotovoltaici** di potenza non superiore a 200 kW.

Beneficiari sono piccole e medie imprese, i consorzi o società consortili tra PMI, aventi sede legale e/o operativa in Emilia Romagna e operanti nei settori dell'industria e dei servizi alla produzione.

Saranno finanziati i seguenti interventi:

- Rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto anche di matrice resinosa presenti in edifici, immobili e/o stabilimenti in cui si svolgono attività lavorative;
- Coibentazione degli edifici climatizzati di cui alla precedente lettera a);
- Installazione, sugli edificio di cui alla lettera a), e messa in esercizio di impianti fotovoltaici.

Maggiori informazioni: <http://emiliaromagna.si-impresa.it/>

## Salute e sicurezza

### INAIL – **Riduzione tasso – Pianificazione interventi per accedere al bando**

Ogni anno INAIL, generalmente entro il 31 gennaio, quest'anno con proroga fino al 28 febbraio, consente alle aziende che hanno effettuato (nell'anno precedente) interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, di presentare **istanza di riduzione del tasso medio di tariffa** (art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).

Si sottolinea che gli interventi devono essere in aggiunta alle disposizioni "di base" in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si ricorda inoltre che INAIL effettua controlli specifici per la verifica sia mediante la richiesta di riscontri che diano evidenza della

adeguata risposta ai requisiti, sia mediante sopralluoghi di verifica in azienda.

Per questo motivo, le aziende che fossero interessate a pianificare per l'anno in corso **interventi che consentano di accedere il prossimo anno alla domanda di riduzione** (fatta salva la effettiva pubblicazione del bando, che tuttavia si ripete da diversi anni) possono contattarci per valutare gli interventi possibili ed eventualmente definire un piano di lavoro.

### **Antincendio - Maniglioni antipanico non marcati CE**

Si ricorda che il 16 febbraio 2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal DM 3 novembre 2004, per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico). Ai sensi del citato decreto, "I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 [attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio], sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4 [registrazione sul registro antincendio].

---

### **Dalla giurisprudenza**

*Responsabilità del procuratore con delega in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di una s.r.l. con unico socio, per aver cagionato (ovvero non impedito) lesioni personali gravi (consistite in "amputazione parziale falange distale terzo dito mano ds" come da referto medico) ad un dipendente della predetta società in qualità di operaio addetto alla conduzione di macchine per la formatura di valvole per motori dalle quali derivava un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per 69 giorni, e ciò per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, omettendo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.); in particolare perché, non essendo possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, ometteva di adottare altre misure idonee ad eliminare o ridurre il pericolo. All'esito della verifica, si è accertato che la macchina aveva un quadro comandi congegnato in maniera tale da consentire il funzionamento manuale senza impedire che parti del corpo del lavoratore potessero venire in contatto con gli organi in movimento del macchinario.*

*[fonte OLYMPUS - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro]*

---

## **Privacy**

---

### **Aggiornamento periodico DPS**

Entro il 31 marzo 2011, i titolari dei dati personali sensibili trattati in formato elettronico devono provvedere all'aggiornamento del **DPS** (Documento Programmatico sulla Sicurezza); le aziende che trattano con strumenti elettronici dati personali non sensibili e, quali unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori, anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, possono non redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza sostituendolo con apposita autocertificazione ai sensi dell'art.34, comma 1-bis del D.Lgs 196/03 e dell'art.47 del D.P.R. 445/00.

Redazione a cura di:

**Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica**

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628  
[matteo.melli@libero.it](mailto:matteo.melli@libero.it) - [www.matteomelli.it](http://www.matteomelli.it)

**dott. matteo melli**  
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

*ambiente e sicurezza  
acustica e certificazione energetica*